

Allegato 1/A

Spese ammissibili e modalità di rendicontazione

Indice generale

1. PREMESSA.....	2
2. CRITERI GENERALI – AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE.....	2
2.1 Criteri generali di ammissibilità delle spese.....	2
2.2 Principi e modalità operative generali.....	3
2.2.1 Contabilità separata.....	3
2.2.2 Modalità di pagamento ammissibili.....	4
2.2.3 Annullamento dei documenti di spesa e CUP.....	5
2.2.4 Stabile organizzazione e spese immateriali.....	6
2.2.5 Pertinenza delle spese all’unità produttiva sede dell’investimento.....	7
3. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE - CATEGORIE DI SPESE AMMISSIBILI.....	7
3.1 Spese di consulenza per la strutturazione e l’emissione di titoli di debito e/o obbligazioni.....	8
3.2 Investimenti in beni materiali.....	9
3.2.1 Spese per impianti e fabbricati strumentali.....	10
3.2.2 Spese per macchinari, strumenti e attrezzature.....	11
3.2.3 Spese per altri beni mobili.....	11
3.3 Progetti di investimento in beni immateriali: spese per brevetti, know-how altre forme di proprietà intellettuale.....	11
4. SPESE ESCLUSE.....	12

1. Premessa

Il presente allegato, parte integrante del Bando “Sovvenzioni a copertura delle spese di emissione di obbligazioni, titoli di debito e delle commissioni di garanzia” (di seguito *Bando*) - PR TOSCANA FESR 2021-2027 Sub-Azione 1.3.2.1 - contiene le disposizioni generali per l’ammissibilità delle spese alle sovvenzioni (contributo diretto alle spese e in c/commissioni di garanzia) e le indicazioni relative alla documentazione a supporto delle diverse tipologie di spesa sostenute per la realizzazione degli investimenti ammissibili cui le imprese beneficiarie devono attenersi nella predisposizione della rendicontazione di spesa, pena il mancato riconoscimento del relativo contributo in sede di controllo amministrativo delle dichiarazioni di spesa da parte dell'Organismo Intermedio. Si specifica che, al fine di verificare le spese sostenute per la realizzazione degli investimenti per le quali non è prevista rendicontazione, sono previsti controlli documentali e in loco mediante campionamento delle operazioni ammesse alla sovvenzione.

Le fonti normative primarie di riferimento per le attività di rendicontazione sono costituite dal Bando con i relativi allegati e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ivi richiamate.

2. Criteri generali – Ammissibilità delle spese

Ai fini dell’ammissibilità delle spese e della relativa corretta rendicontazione occorre fare riferimento a criteri, principi e a modalità operative generali di seguito dettagliati.

2.1 Criteri generali di ammissibilità delle spese

L’ammissibilità delle spese al contributo del Bando è valutata con riferimento alle disposizioni di cui al PR FESR Toscana 2021-2027, Reg. (UE) n. 1060/2021 artt. 63, 64, 65, 66, 67 e 68, Reg. (UE) n. 651/2014 artt. 17 e 18, DPR n. 66 del 10/03/2025; in particolare, ai fini del riconoscimento di un costo quale “spesa ammissibile” al contributo, la spesa sostenuta dal soggetto beneficiario deve corrispondere ai seguenti requisiti generali:

1. essere chiaramente imputata al soggetto beneficiario e sostenute direttamente dallo stesso;
2. essere pertinente, ovvero direttamente e funzionalmente collegata alle attività previste dal progetto e congrua rispetto ad esse;
3. essere relativa ad operazioni localizzate nel territorio della Regione Toscana; tale aspetto dovrà risultare dai documenti di spesa presentati in sede di rendicontazione e/o che potranno essere richiesti in sede di controllo documentale e in loco da parte dell'Organismo Intermedio;
4. rispettare il “principio di cumulo” previsto al paragrafo del Bando 5.8;
5. rispettare il divieto di doppio finanziamento;
6. rientrare in una delle categorie di spesa ammissibile previste dal Bando al paragrafo 5.5 ed essere sostenuta per la realizzazione degli investimenti ammissibili di cui ai paragrafi 3.2. e 3.3 del presente Allegato;
7. corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti (uscita monetaria) dal soggetto beneficiario;
8. essere sostenuta nel periodo di ammissibilità del progetto come definito al paragrafo 5.3 del Bando ed alle seguenti condizioni:
 - a) la spesa è sostenuta a fronte di una specifica obbligazione giuridica, formalizzata in data non successiva alla spesa stessa;
 - b) l’obbligazione giuridica originaria alla base della spesa (contratto di servizi, lettera di incarico, o simile) è sorta in data non antecedente l’inizio del progetto e all’interno del periodo di ammissibilità definito al paragrafo 5.3 del bando;
 - c) il giustificativo di spesa relativo (fattura, notula o equipollente) è stato emesso all’interno del periodo di ammissibilità, come risultante dalla relativa data (ai fini del riconoscimento della spesa so-

- no considerati ammissibili soltanto documenti aventi valore fiscale, con esclusione, ad esempio, di “fatture pro-forma”, “avvisi di notula”, “progetti di notula” o simili);
- d) il pagamento relativo è stato eseguito (data della valuta beneficiario) entro il termine di presentazione della rendicontazione finale e all'interno del periodo di ammissibilità.
- e) nel caso di leasing finanziario è necessario che il beneficiario eserciti, anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo e che il risacca del bene da parte del beneficiario avvenga entro il 31 dicembre 2029.
9. rispettare il “principio della contabilità separata” di cui al successivo paragrafo 2.2.1;
 10. essere legittima, ovvero sostenuta nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità, nonché dei regolamenti di contabilità del beneficiario; ai fini della verifica di legittimità delle spese, nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia;
 11. rispettare le modalità di pagamento ammissibili di cui al successivo paragrafo 2.2.2;
 12. non comportare elementi di collusione fra acquirente e fornitore (compresi i casi di esclusione dettagliati al paragrafo 4 “Spese escluse”);
 13. essere sostenute ai prezzi e alle condizioni di mercato (salvo casistiche previste dal Reg UE n. 1060/2021 art.67);
 14. le spese relative all'acquisto di servizi in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA da determinarsi applicando il tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art 110 c. 9 del TUIR ed applicato nel giorno di effettivo pagamento;
 15. essere presentata all'Organismo Intermedio esclusivamente mediante l'utilizzo dello specifico sistema informativo messo a disposizione da parte dell'Organismo Intermedio.

La documentazione di spesa deve essere presentata all'Organismo Intermedio in sede di rendicontazione e qualora richiesta durante lo svolgimento di controlli amministrativi.

2.2 Principi e modalità operative generali

2.2.1 Contabilità separata

Ai sensi dell'art. 74 del Regolamento UE n. 1060/2021, ai beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti **è richiesto di mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione finanziata.**

In entrambi i casi — sistema di contabilità separata o codificazione contabile adeguata — il sistema contabile del Beneficiario deve essere ispirato al criterio della massima trasparenza, consentendo di ottenere l'estratto analitico di tutte le transazioni oggetto dell'intervento cofinanziato , con puntuali richiami che rendano agevole e rapido il riscontro fra la contabilità generale e la contabilità relativa al progetto, nonché fra questa e le prove documentali.

Alla luce di quanto sopra esposto, **i pagamenti riferiti ai costi di progetto dovranno obbligatoriamente essere effettuati con transazioni separate rispetto ad altri pagamenti non afferenti a costi del progetto, pena la non ammissibilità dei relativi costi.** I pagamenti, inoltre, dovranno contenere nell'oggetto un riferimento esplicito ai giustificativi di spesa imputati al progetto.

Sono ammesse eccezioni alla suddetta disposizione esclusivamente se debitamente motivate e riconducibili al caso di pagamenti effettuati da imprese ed enti con tesorerie centralizzate o da società capogruppo operanti con modalità analoghe per conto di proprie controllate o collegate. Sono, inoltre, ammesse eccezioni nel caso di fornitori abituali del soggetto beneficiario sulla base di rapporti commerciali documentati, purché in sede di controllo amministrativo in loco siano fornite informazioni appropriate che permettano di ri-

conciliare in modo univoco ed inequivocabile i pagamenti effettuati in relazione agli interventi oggetto di contributo.

Nei casi eccezionali di cui sopra, il beneficiario dovrà conservare, oltre alla documentazione richiesta per la tipologia di spesa ammessa a contributo, anche:

- Copia del mandato di pagamento alla tesoreria o banca interna, opportunamente quietanzato;
- *Dichiarazione, resa in forma libera del responsabile amministrativo, attestante l'elenco delle spese imputate all'operazione CUP ... (ins codice CUP) incluse nei pagamenti cumulativi.*

Nel caso di rapporti commerciali abituali, invece, che comportino fatturazioni periodiche cumulative riferite anche a costi non oggetto di agevolazione ed estranei al progetto finanziato, si dovranno fornire i documenti di spesa e di pagamento aggiuntivi ritenuti di volta in volta necessari da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di riconciliazione univoca dei pagamenti.

2.2.2 Modalità di pagamento ammissibili

La forma di pagamento ammissibile ordinaria è il **bonifico bancario** o con altro strumento bancario di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con esplicita e chiara indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce. Pagamenti non chiaramente ed univocamente ri-conducibili alle spese di progetto ed ai relativi giustificativi di spesa non sono considerati ammissibili ed il relativo costo sarà giudicato "non ammissibile" a contributo.

Non sono ammissibili eventuali spese il cui regolamento sia giustificato mediante pagamento in contanti o **altre forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità**, né spese il cui regolamento avvenga mediante compensazione reciproca di crediti/debiti.

Sono considerati compatibili con le modalità di pagamento sopra evidenziate i pagamenti effettuati a mezzo **ricevuta bancaria** (ri.ba), **assegno non trasferibile, assegno circolare e carta di credito aziendale**.

Nel caso di eventuali pagamenti effettuati a mezzo assegno bancario, ai fini di garantire i requisiti di tracciabilità e diretta imputazione al progetto come sopra richiamati, l'effettività della spesa dovrà essere documentata esibendo la seguente documentazione:

- copia conforme della "figlia" dell'assegno bancario non trasferibile;
- copia conforme dell'estratto conto periodico ufficiale rilasciato dalla banca di riferimento con evidenza dell'avvenuto addebito dell'assegno;
- dichiarazione liberatoria del fornitore attestante che il pagamento dello specifico giustificativo di spesa è avvenuto mediante l'assegno n..... tratto sulla banca XY.

Nel caso di pagamenti effettuati a mezzo carta di credito aziendale, l'effettività della spesa dovrà essere documentata esibendo la seguente documentazione:

- copia conforme dell'estratto conto periodico della carta di credito da cui risulti il dettaglio dei movimenti, ivi incluso quello riferito alla spesa o alle spese imputate al progetto;
- copia conforme dell'estratto conto periodico ufficiale rilasciato dalla banca di riferimento con evidenza dell'avvenuto addebito del saldo mensile della carta di credito aziendale sul conto corrente dell'impresa beneficiaria;

Ai fini della verifica di effettività della spesa sostenuta con l'utilizzo di carte di credito aziendali e dell'ammissione a contributo della stessa fa fede la data valuta di addebito del saldo periodico della carta di credito aziendale sul conto corrente bancario di appoggio.

Qualora in sede di rendicontazione e/o di controllo amministrativo in loco siano presentate fatture aventi ad oggetto spese solo parzialmente ammissibili, è valido un pagamento parziale delle stesse riferito alle sole spese ammissibili, purché questo sia integrato da una quietanza specifica rilasciata dal fornitore che chiarisca in modo puntuale ed inequivocabile quali siano le spese evidenziate in fattura che sono state realmente

ed effettivamente pagate, fermo restando la necessità di integrale e prioritaria quietanza della componente fiscale, se presente.

Ai fini dell'ammissibilità a contributo tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente da parte del soggetto beneficiario e direttamente nei confronti del fornitore.

Alla luce di quanto sopra, ne consegue che per la giustificazione delle spese debba essere fornita in fase di controllo amministrativo in loco documentazione adeguata a permettere l'inequivocabile riconciliazione della spesa sostenuta con il relativo pagamento.

2.2.3 Annullamento dei documenti di spesa e CUP

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.L. 24/02/2023, n. 13, convertito, con modificazioni, in L. 21/04/2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano 5 Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR (PNC)", a partire dal 01/06/2023, tutte le fatture relative all'acquisto di beni e servizi effettuati da attività produttive oggetto di aiuti pubblici devono obbligatoriamente contenere il riferimento al Codice Unico di Progetto (CUP CIPESS) indicato nell'atto di concessione o comunicato dall'Ente concedente al momento di assegnazione dell'incentivo o della presentazione della domanda di agevolazione.

A tal fine, è richiesto obbligatoriamente che tutte le fatture e gli altri documenti di spesa rendicontati siano esibiti in originale o copia conforme all'originale e rechino nel corpo o nell'oggetto il riferimento al CUP CIPESS.

In aggiunta a quanto sopra, ai fini di annullamento permanente dei titoli di spesa oggetto di rendicontazione nell'ambito del progetto finanziato a valere sul PR FESR Toscana 2021-2027, si richiede obbligatoriamente che gli stessi siano annullati mediante apposizione permanente di una dicitura recante le informazioni di seguito evidenziate:

<i>INDICARE PROGRAMMA/PIANO DI RIFERIMENTO</i>
<i>Bando</i>
<i>AZIONE/MISURA - operazione CUP.....</i>
<i>Spesa di Euro</i>
<i>I'importo da indicare corrisponde alla quota che si intende imputare al progetto per il singolo giustificativo di spesa</i>

Nel caso di **titoli di spesa nativamente digitali o di fatture elettroniche** emesse ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di fatture della P.A., il timbro deve essere sostituito, in sede di emissione del titolo di spesa, da apposita dicitura analoga al modello sopra riportato, da inserire nel campo "note" oppure direttamente nell'oggetto della fattura.

Laddove ciò non sia possibile (fatture in cui è già stato apposto un precedente codice cup, fatture emesse successivamente alla domanda di accantonamento ma prima della concessione e fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), il soggetto beneficiario ha due opzioni alternative:

1. deve allegare alla fattura una dichiarazione in cui riportare tutti i dati contenuti nel timbro di annullo, compreso il codice CUP;
2. deve conservare, ed esibire in sede di controllo amministrativo in loco, una specifica dichiarazione comprendente l'elenco dei giustificativi di spesa privi della formula di annullamento suddetta con i relativi importi imputati al progetto.

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'articolo 82 del Reg. (UE) n. 1060/2021, tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento riguardanti le operazioni finanziate dal Bando devono essere conservati dal soggetto

beneficiario per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento a suo favore.

Tutti i costi oggetto di contributo devono essere sostenuti da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente e nel rispetto dei eventuali regolamenti di contabilità del beneficiario.

2.2.4 Stabile organizzazione e spese immateriali

Le spese immateriali sono ammissibili solo in presenza di una stabile organizzazione del beneficiario nel territorio toscano.

Per **stabile organizzazione** si intende un'unità locale/sede localizzata nel territorio toscano in cui operano fisicamente, nell'esercizio precedente la domanda di agevolazione, per almeno 6 mesi:

- uno o più soci o amministratori
- o il titolare dell'impresa
- o il coniuge o il coniunto del titolare in un impresa familiare
- o almeno un dipendente del soggetto beneficiario

e in cui l'immobile sede dell'esercizio dell'attività è di proprietà o è detenuto in base ad un contratto registrato avente durata minima pari al periodo di stabilità indicato nel bando.

La presenza fisica nell'unità produttiva toscana per il periodo minimo richiesto (sei mesi) è dimostrata:

- per i soci o amministratori o titolari, dalla residenza/domicilio nel territorio toscano di questi ultimi risultante dalla visura (storica) del beneficiario;
- per i dipendenti dall'iscrizione previdenziale degli stessi alla competente sede territoriale INAIL toscana;
- per il coniuge o coniunto del titolare nell'impresa familiare, da idonea documentazione ufficiale.

In assenza di dipendenti/ soci /amministratori o titolari (o coniungi o coniuge di questi in un impresa familiare) operanti fisicamente nella sede/unità locale toscana per il periodo sopra indicato, la stabile organizzazione può altresì essere dimostrata dal beneficiario dando prova contabile del raggiungimento del lotto minimo del portafoglio clienti o fornitori aventi sede o unità locale in Toscana, fermo restando la presenza al momento dell'erogazione dell'agevolazione di una unità produttiva in proprietà o legittimamente utilizzata dal soggetto beneficiario in base ad un contratto registrato avente durata minima pari al periodo di stabilità indicato nel bando.

Il lotto minimo è misurato con riferimento all'esercizio precedente la presentazione della domanda ed è pari in termini numerici ad almeno il 33% da clienti e/o fornitori che sono almeno pari in valore assoluto a 10 nominativi per categoria (clienti o fornitori) e che costituiscono in termini di volumi espressi in Euro almeno il 33% dei volumi complessivi delle vendite o degli acquisti, per un importo minimo in assoluto per categoria pari almeno al doppio dell'investimento per il quale è richiesto il contributo.

Nel caso di imprese di nuovo insediamento (non presenti per almeno 12 mesi nel territorio toscano nell'esercizio precedente la domanda) la verifica della stabile organizzazione viene effettuata in sede di controllo in loco ex post, con riferimento all'annualità successiva a quella in cui è erogato a saldo il contributo, fermo restando al momento dell'erogazione (anche in anticipo) dell'immobile sede dell'attività in toscana in proprietà o detenuto a seguito di contratto regolarmente registrato avente durata minima come sopra definita.

2.2.5 Pertinenza delle spese all'unità produttiva sede dell'investimento

Ai fini dell'ammissione a contributo della singola specifica spesa appartenente ad una delle categorie di cui ai successivi paragrafi 3.2 e 3.3, per "unità produttiva" si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati, ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. L'identificazione dell'unità aziendale destinataria dell'agevolazione all'interno del perimetro territoriale obiettivo del programma di intervento (Regione Toscana) avviene sulla base di un criterio funzionale. In questo senso, l'unità locale formalmente indicata nella domanda di finanziamento e destinataria delle agevolazioni deve essere intesa, ai fini della concessione delle agevolazioni stesse e, quindi, delle verifiche circa l'ammissibilità della spesa, quale unità produttiva locale, nell'accezione sopra chiarita.

La verifica di ammissibilità dei beni oggetto di intervento, pertanto, quanto alla relativa localizzazione, dovrà essere espletata in relazione all'unità produttiva presente nel territorio della Regione Toscana e dotata di quella necessaria autonomia tecnico-organizzativa, tale da poter essere deputata alla realizzazione dell'investimento, non rilevando in modo cruciale a tal fine la sua eventuale articolazione immobiliare in edifici o complessi strutturali distinti (anche facenti capo a distinte "unità locali" in senso meramente amministrativo), purché tale eventuale articolazione rimanga "locale" e, quindi, entro confini regionali e di "prossimità". Il requisito di "prossimità" dovrà essere adeguatamente dimostrato sulla base di documentazione ed informazioni probanti fornite dai soggetti interessati, evidenziando la ragionevolezza funzionale della specifica configurazione logistica dell'unità produttiva locale oggetto di intervento, in relazione alla specificità del processo produttivo interessato dal progetto agevolato ed alla sua peculiarità settoriale ed aziendale.

Ai fini di effettiva ammissione a contributo delle spese relative all'investimento, in fase di verifica amministrativa della rendicontazione di spesa a titolo di SALDO sarà accertata la prevalenza (almeno 70%) delle spese sostenute dal singolo soggetto beneficiario nella specifica sede di progetto risultante come "prevalente" dagli atti di ammissione a finanziamento. Il mancato rispetto di tale proporzione determinerà la rettifica lineare di tutte le spese sostenute nelle sedi complementari di progetto, in misura tale da ristabilire la necessaria proporzione tra importo totale dei costi ammessi afferenti alla sede prevalente e importo totale dei costi ammessi afferenti alle altre sedi di progetto.

3. Ammissibilità delle spese - Categorie di spese ammissibili

Le tipologie di spesa ammissibili sono quelle previste dal par. 5.1 "Progetti e spese ammissibili" del bando come meglio specificate nei successivi paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 ed elencate nella tabella che segue.

Ai fini dell'effettiva ammissione a contributo dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari per la realizzazione dell'investimento, è necessario che siano rispettati i limiti di spesa di cui al par. 5.4 "Massimali dell'investimento" del bando che prevede che l'importo delle spese finalizzate agli investimenti materiali e immateriali dovrà essere non inferiore all'importo ottenuto attraverso la sottoscrizione delle obbligazioni/titoli di debito e, pertanto, dovrà essere non inferiore a € 250.000,00 e non superiore a € 5.000.000,00.

NORMATIVA AIUTI DI STATO	CATEGORIA DI COSTO (da imputarsi in riferimento alla normativa applicata in funzione della natura dell'attività agevolata)	MASSIMALE AMMESSO (percentuale di costo ammissibile, rispetto al costo totale/subtotale del progetto , ai sensi della normativa applicata)	BASE DI RIFERIMENTO
Art. 18 GBER	Spese di consulenza per la strutturazione e l'emissione di		

	titoli di debito e/o obbligazioni		
ART. 17 GBER	Spese relative a beni materiali quali: <ul style="list-style-type: none"> • impianti • macchinari e attrezzature • altri beni mobili 		
	• fabbricati strumentali (solo manutenzione straordinaria)	Non superiori al 30%	Costo totale dell'investimento in beni materiali e immateriali
	Spese relative a beni immateriali quali: <ul style="list-style-type: none"> • diritti di brevetto • licenze • knowhow o altre forme di proprietà intellettuale 		

Tutti i beni oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati e risultare nell'attivo patrimoniale del beneficiario per almeno tre anni.

3.1 Spese di consulenza per la strutturazione e l'emissione di titoli di debito e/o obbligazioni

Sono ammesse all'agevolazione spese di consulenza per la strutturazione e l'emissione di titoli di debito e/o obbligazioni quali:

- consulenza specialistica finalizzata all'emissione (ad esempio elaborazione del business plan, strutturazione del contratto di finanziamento, certificazione del bilancio, due diligence);
- consulenza di advisor;
- commissioni dell'arranger/sponsor/piattaforme;
- consulenza da parte dell'Arranger;
- spese per l'ottenimento del rating;
- spese notarili strettamente connesse con l'emissione dei titoli per adeguamento statuto e registrazione contratti;
- eventuali spese legali per la redazione e/o verifica dei documenti;
- altre spese per consulenza relativa all'emissione.

Tali spese sono ammesse per il loro costo di acquisizione.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

1. fatture, notule o documenti di equivalente valore probatorio con descrizione dei servizi di consulenza acquisiti, nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia;

2. giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario (per un ulteriore riscontro dei documenti da fornire in relazione alle diverse modalità di pagamento ammesse, come riportate al par. 2.2.2);

In considerazione del fatto che le suddette spese ammissibili sono rendicontate mediante presentazione di rendicontazione asseverata, la documentazione a giustificazione delle spese, di cui ai punti precedenti, non dovrà essere trasmessa alla Regione Toscana/Organismo Intermedio, ma dovrà essere mantenuta a disposizione per i futuri eventuali controlli.

3.2 Investimenti in beni materiali

Sono ammessi investimenti in beni materiali **nuovi** per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e altri beni mobili e fabbricati strumentali (interventi edilizi di manutenzione straordinaria e relativa progettazione).

Le spese relative agli investimenti di cui sopra possono essere ammesse in base alla natura dell'attività e alla relativa normativa di riferimento:

- a) per la quota di costo imputabile (quali canoni di leasing finanziario) al progetto e limitatamente al periodo di realizzazione dello stesso;
- b) per il loro costo di acquisizione ai prezzi di mercato negli altri casi.

Nel caso in cui l'acquisizione dei beni avvenga attraverso un contratto di leasing, il costo imputabile al Progetto è costituito dalla sola quota capitale dei canoni versati. È escluso il maxicanone iniziale e finale. La locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento solo se rispetta le seguenti condizioni:

- 1) il beneficiario è l'utilizzatore del bene;
- 2) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente sono comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente;
- 3) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedano una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene;
- 4) Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
- 5) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria (lease-back) sono spese ammissibili ai sensi dei punti da 1) a 4) mentre i costi di acquisto del bene non sono ammissibili;
- 6) il beneficiario locatario deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto di leasing;
- 7) il riscatto deve avvenire entro il 31 dicembre 2029.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

- 1) evidenza dell'avvenuta iscrizione dei costi nel libro dei beni ammortizzabili.
- 2) Inoltre, in caso di beni di nuova acquisizione interamente imputati all'investimento:
 - dichiarazione sullo stato di famiglia (coniugi, parenti e affini maggiorenni entro il secondo grado) resa dai soci e amministratori dell'impresa beneficiaria;
 - fatture d'acquisto; nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia;

- giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario o, in caso di beneficiario pubblico, mandati di pagamento quietanzati.

3) Inoltre nel caso di interventi edilizi:

- contratto o documento equipollente stipulato con l'impresa affidataria dei lavori edilizi;

- idonea documentazione edilizia riferita all'Ente territorialmente competente attestante il rispetto delle vigenti disposizioni edilizie ed urbanistiche nella realizzazione dei lavori;

- documentazione attestante la regolarità edilizia ed urbanistica dei lavori eseguiti;

- planimetria che evidenzi le opere realizzate ed il *layout* degli eventuali beni oggetto del programma di investimento;

- relazione tecnica illustrativa delle opere;

- evidenza dell'avvenuta iscrizione dei costi nel libro dei beni ammortizzabili.

4) Inoltre, in caso di beni acquisiti con locazione finanziaria (leasing):

- relazione del responsabile di progetto circa la convenienza economica del metodo scelto per l'acquisizione dei beni;

- contratto di leasing;

- fatture o documenti probatori equivalenti relativi ai canoni pagati;

- giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario (per un ulteriore riscontro dei documenti da fornire in relazione alle diverse modalità di pagamento ammesse, si veda indietro al paragrafo "Modalità di pagamento ammissibili").

- piano di ammortamento.

Le suddette spese ammissibili non devono essere rendicontate, pertanto, la documentazione a giustificazione delle spese, di cui ai punti precedenti, non dovrà essere trasmessa alla Regione Toscana/Organismo Intermedio, ma dovrà essere mantenuta a disposizione per i futuri eventuali controlli.

3.2.1 Spese per impianti e fabbricati strumentali

Spese per acquisto di impianti

Sono ammissibili i costi degli impianti localizzati sul territorio toscano comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio installazione, collaudo, ecc.).

Spese per interventi edilizi di manutenzione straordinaria su fabbricati strumentali

Ai fini dell'ammissione a contributo, i costi relativi alla realizzazione di opere murarie devono essere in regola con la vigente disciplina edilizia ed urbanistica, come risultante da idonea documentazione amministrativa.

Sono finanziabili gli interventi, aventi ad oggetto fabbricati strumentali, localizzati sul territorio toscano, qualificabili come manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed ampliamento ai sensi della vigente legislazione edilizia ed urbanistica; sono, altresì, ammissibili gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di adozione di misure antisismiche come definiti alla specifica legislazione di settore.

Non sono ammessi progetti di investimento riguardanti interventi di ristrutturazione di immobili finalizzati alla vendita o alla locazione a terzi.

Gli interventi di cui sopra sono ammessi **nei limiti del 30% del costo totale dell'investimento in beni materiali e immateriali.**

Sono ammessi i costi relativi a spese tecniche sostenute per la realizzazione degli interventi edilizi ammissibili inclusi nell'investimento (sono inclusi nei costi ammissibili, a titolo di esempio, i costi di progettazione, direzione lavori, contabilità, redazione dei piani per la sicurezza, indagini preliminari resisi necessari per la realizzazione degli interventi sugli immobili ammessi a finanziamento con il Bando).

I costi per spese tecniche sono complessivamente ammissibili a finanziamento nel limite del 10% dell'investimento ammissibile appartenente alla categoria "fabbricati strumentali-manutenzione straordinaria".

L'effettiva ammissione a contributo è subordinata alla registrazione dei costi nel libro dei beni ammortizzabili ai sensi della vigente disciplina civilistica e dei principi contabili OIC.

3.2.2 Spese per macchinari, strumenti e attrezzi

I costi relativi a strumenti e attrezzi sono ammissibili a condizione che gli stessi siano installati presso l'unità operativa localizzata sul territorio regionale toscano nella quale si svolge l'investimento.

I costi relativi a macchinari, strumenti e attrezzi possono essere comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio trasporto, consegna, installazione, collaudo, ecc.) a condizione che gli stessi siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa in cui viene realizzato l'investimento.

3.2.3 Spese per altri beni mobili

Sono da considerarsi ammissibili nell'ambito di tale categoria altri beni mobili quali arredi, dotazioni di ufficio, mobili e macchine da ufficio, purché strettamente necessari al ciclo di produzione dell'attività economica (ATECO) ammessa alle agevolazioni, adeguatamente dimensionati rispetto alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità locale oggetto di intervento.

3.3 Progetti di investimento in beni immateriali: spese per brevetti, know-how altre forme di proprietà intellettuale

Sono ammessi progetti di investimento in beni immateriali quali diritti di brevetto, licenze, knowhow e altre forme di proprietà intellettuale, purché tali beni rispettino le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) sono considerati ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

Le spese relative a beni immateriali sono ammesse per il loro costo di acquisizione.

I beni immateriali ammortizzabili sono di norma ammissibili nei limiti dei rispettivi costi di ammortamento calcolati ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR) e s.m.i.

Sono altresì ammissibili i corrispettivi periodici effettivamente pagati a fronte di contratti di licenza d'uso stipulati per beni immateriali impiegati esclusivamente nelle attività relative all'investimento.

Il criterio di scelta per le modalità di acquisizione dei beni deve tener conto del principio di economicità.

L'ammissibilità delle spese è condizionata alla diretta attinenza dei beni oggetto di finanziamento con la realizzazione del Progetto, la quale deve essere evidenziata in modo dettagliato.

Sono invece interamente ammissibili le spese connesse alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale in favore del Beneficiario ed in particolare:

1. tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;

2. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;

3. i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

1) fatture, notule o documenti di equivalente valore probatorio con esplicita descrizione della prestazione eseguita in riferimento al progetto finanziato e dettaglio. Nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia.

2) giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario.

3) Dichiarazione sullo stato di famiglia (coniugi, parenti e affini maggiorenni entro il secondo grado) resa dai soci e amministratori dell'impresa beneficiaria.

Le suddette spese ammissibili non devono essere rendicontate, pertanto, la documentazione a giustificazione delle spese, di cui ai punti precedenti, non dovrà essere trasmessa alla Regione Toscana/Organismo Intermedio, ma dovrà essere mantenuta a disposizione per i futuri eventuali controlli.

4. Spese escluse

In nessun caso possono essere ammesse a contributo:

- le spese a sostegno di una delocalizzazione;
- le spese che non rispondono ai criteri generali di ammissibilità di cui al paragrafo 2.1;
- le spese che, in sede di rendicontazione e/o controllo amministrativo in loco, non risultino giustificate dai documenti di dettaglio riportati dalla sezione 3 "Documenti per la giustificazione delle spese";
- le spese che risultino parzialmente quietanzate in sede di rendicontazione e/o controllo amministrativo in loco;
- le spese per l'acquisto di attivi materiali o immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o coniugi/parenti/affini degli stessi entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali o immateriali sono di proprietà di società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria, o i loro coniugi/parenti/affini entro il secondo grado, le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
- le spese sostenute da soggetti privi di stabile organizzazione come definite nel presente bando.